

CASTOR INTERNATIONAL

Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI

Offerta 2013

SUPPLEMENTO PAESE PER LA SVIZZERA

Lei ha ricevuto un invito a investire in azioni di CASTOR INTERNATIONAL, il piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI. Questo documento contiene le condizioni specifiche applicabili al suo Paese e integra la documentazione del Piano (cioè il regolamento del Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI e il regolamento del FCPE), la Brochure informativa e l'ordine di sottoscrizione. Inoltre, contiene la descrizione sintetica delle previste conseguenze fiscali dell'investimento. Le ricordiamo che né VINCI, né la società per cui lavora, le forniscono o forniranno consulenza personale, finanziaria o fiscale in relazione alla presente offerta.

La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni sotto riportate prima di decidere se investire o meno.

Avvisi sugli investimenti in titoli mobiliari

Il FCPE Castor International (ed il FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2013) è un fondo di investimento riservato ai dipendenti, offerto esclusivamente ai dipendenti delle società del gruppo VINCI. La sua distribuzione non è stata approvata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come organismo di investimento collettivo di diritto estero in Svizzera conforme all'articolo 120 della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale.

L'offerta delle quote del FCPE CASTOR INTERNATIONAL (e del FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2013) e la distribuzione della documentazione ad essa relativa sono autorizzate in Svizzera o dalla Svizzera solo nel contesto di un piano di remunerazione riservato ai dipendenti.

Eventi di sblocco anticipato

Il suo investimento nelle azioni oggetto della presente offerta sarà vincolato (cioè "bloccato") per un periodo di tre anni, eccetto nel caso in cui si verifichino determinati eventi che le consentono di richiedere lo sblocco anticipato delle quote dell'FCPE. Tali eventi sono: (i) matrimonio*; (ii) nascita o adozione del terzo figlio (o successivo)*; (iii) divorzio, qualora le venga affidata la custodia di almeno un figlio*; (iv) risoluzione del suo contratto di lavoro; (v) avviamento di determinati tipi di attività commerciali*; (vi) acquisto o ampliamento della prima abitazione*; (vii) indebitamento eccessivo, come definito dalle leggi francesi; (viii) invalidità (sua, del coniuge o di un figlio); (ix) morte (sua o del coniuge).

Si fa presente che nei casi contrassegnati dall'asterisco (*), la richiesta di sblocco anticipato deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'evento in questione.

I suddetti eventi di sblocco anticipato sono descritti nel Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo Vinci soggetto all'ordinamento francese e devono essere interpretati e applicati conformemente alle leggi francesi. Lei non dovrebbe supporre che nel suo caso sussistono i presupposti necessari per liquidare anticipatamente il suo investimento senza aver sottoposto la sua situazione specifica all'esame del suo datore di lavoro e aver ottenuto da quest'ultimo la conferma che il riscatto anticipato è ammesso nel suo caso, dopo aver esaminato la documentazione di supporto necessaria da lei fornita.

La preghiamo di ricordare che, salvo in caso di morte o invalidità del dipendente, il riscatto anticipato del suo investimento comporta la perdita dei diritti alle Azioni Gratuite.

Informazioni fiscali

Questa sezione riassume i principi generali in vigore al momento dell'offerta, che si prevede si applicheranno a tutti i dipendenti i quali (i) sono, e continueranno ad essere fino alla liquidazione del loro investimento, residenti e soggetti a tassazione in Svizzera ai sensi delle leggi elvetiche e della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare la doppia imposizione del 9 settembre 1966 e successivi emendamenti (il "Trattato") e hanno diritto a godere dei benefici del Trattato e non deterranno le azioni VINCI tramite una stabile organizzazione o base fissa situata in Francia. Le conseguenze fiscali sotto descritte sono quelle previste dal Trattato, dalle leggi fiscali svizzere e da alcune leggi e prassi tributarie francesi, e sono tutte applicabili al momento dell'offerta. Tali leggi e principi possono tuttavia cambiare nel corso del tempo.

Per informazioni più specifiche sulle conseguenze fiscali del loro investimento nelle azioni VINCI si invitano i dipendenti a consultare un professionista di fiducia. La presente descrizione sintetica viene fornita solo a fini informativi e non deve essere considerata completa o conclusiva.

Si fa presente che il suo datore di lavoro può essere obbligato a rilevare la sua partecipazione al Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti 2013 come anche il reddito imponibile derivato da questo direttamente alle autorità fiscali svizzere.

Si invitano i dipendenti transfrontalieri francesi o tedeschi (cioè residenti in Francia o Germania ai fini fiscali ma alle dipendenze di una Società del Gruppo VINCI in Svizzera) a consultare l'avviso fiscale specifico che potranno ottenere dietro richiesta dall'ufficio risorse umane della loro sede.

I. Imposta applicabile alle sottoscrizioni di azioni tramite il FCPE:

Le azioni da lei sottoscritte con il suo contributo personale saranno detenute nel *Fonds commun de placement d'entreprise* CASTOR INTERNATIONAL, un fondo comune di investimento dei dipendenti di diritto francese (il "FCPE"). Il suo investimento sarà pertanto costituito dalle quote del FCPE registrate a suo nome. La sottoscrizione delle azioni sarà effettuata tramite il fondo FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2013, che successivamente verrà fuso nel FCPE.

A. Imposizione fiscale in Francia

Lei non dovrebbe essere soggetto al pagamento di imposte od oneri sociali in Francia alla sottoscrizione o al riscatto delle sue quote nel FCPE. Se continuerà a detenere l'*investimento* tramite il FCPE, lei non dovrebbe essere tenuto a pagare imposte od oneri sociali in Francia sui dividendi distribuiti da VINCI e reinvestiti nel FCPE.

B. Imposizione fiscale in Svizzera

Imposte e/o contributi sociali eventualmente applicabili alla sottoscrizione

La sottoscrizione di quote del FCPE da parte sua non dovrebbe esporla al pagamento di imposte od oneri sociali in Svizzera.

Imposte e/o contributi sociali eventualmente applicabili ai dividendi

I dividendi che lei riceve dal FCPE sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito nell'anno della distribuzione, sia che siano stati versati a lei personalmente o capitalizzati nel FCPE. I dividendi da lei percepiti saranno soggetti alle imposte comunali, cantonali e federali svizzere alle aliquote ordinarie, assieme a tutti gli altri redditi da lei percepiti durante l'anno in questione. Sui dividendi percepiti non si pagano gli oneri sociali.

Imposte e/o oneri previdenziali eventualmente applicabili al riscatto delle quote nel FCPE

Alla fine del periodo vincolato di tre anni lei non dovrà pagare nessuna tassa o contributo sociale, sia che decida di convertire le sue quote in azioni, di farsele rimborsare in contanti o di mantenere il suo investimento nell'FCPE. Lo sblocco anticipato può esporla al pagamento di imposte od oneri sociali.

Le plusvalenze realizzate sulla successiva vendita delle azioni (ricevute al riscatto ordinario delle quote) non saranno soggette al pagamento della tassa sui capital gains (a condizione che le azioni siano state detenute nella sostanza privata). Le eventuali perdite di capitale non saranno tuttavia deducibili fiscalmente.

II. Imposte applicabili alle Azioni Gratuite assegnate da VINCI:

In aggiunta alle azioni da lei personalmente sottoscritte, VINCI le assegna il diritto di ricevere azioni VINCI a titolo gratuito (le "Azioni Gratuite"), a condizione che risultino soddisfatte le condizioni del Piano internazionale di partecipazione azionaria e risparmio dei dipendenti riassunte anche nella Brochure informativa. Se tutte le condizioni previste risultano soddisfatte, le azioni gratuite saranno versate nel FCPE nel 2016, alla fine di un periodo di tre anni ("periodo di maturazione"), oppure prima di tale scadenza in caso di morte o disabilità. Tuttavia, lei avrà anche la possibilità di vendere le azioni o detenerle in forma nominativa, in un conto titoli a suo nome.

A. Imposizione fiscale in Francia

Lei non dovrebbe essere soggetto al pagamento di imposte od oneri sociali in Francia relativamente all'assegnazione, alla consegna o alla vendita delle azioni VINCI gratuite. La tassazione dei dividendi da lei percepiti sulle azioni VINCI dopo che le saranno state consegnate varia a seconda che lei decida di tenere le Azioni Gratuite nel FCPE o di detenerle in forma diretta.

B. Imposizione fiscale in Svizzera

Periodo di imposta, valore tassabile, aliquota d'imposta, oneri sociali

Dato che al momento dell'assegnazione non esiste una pretesa giuridica alle Azioni Gratuite, non si è realizzato nessun reddito imponibile in questo momento. Le Azioni Gratuite saranno pertanto soggette a tassazione al momento della loro acquisizione definitiva nel 2016. Il valore venale delle Azioni Gratuite in questo momento sarà considerato come reddito imponibile da lavoro dipendente, guadagnato dal dipendente nell'anno in cui acquisisce definitivamente le azioni. Questo reddito sarà tassato alle aliquote ordinarie come qualsiasi altro reddito percepito dal dipendente nell'anno in questione. Tutti i redditi derivanti dalle Azioni Gratuite saranno inoltre soggetti al pagamento degli oneri sociali nell'anno in cui le azioni vengono definitivamente acquisite.

I dividendi di Azioni Gratuite ricevuti dopo l'acquisizione definitiva sono soggetti all'imposta svizzera sul reddito e sono tassate insieme con qualsiasi altro reddito realizzato all'aliquota ordinaria. Se lei soddisfa le condizioni per l'applicazione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese e se lei consegna il modulo 5000 prima di ogni distribuzione di dividendi,, l'imposta alla fonte francese è riscossa all'aliquota ridotta del 15 % (invece del 30 % secondo il diritto interno francese). Se, invece, l'imposta alla fonte francese è prelevata all'aliquota del 30%, rimane possibile una richiesta di rimborso del 10% tramite i moduli 5000 e 5001. In ogni caso, in Svizzera, l'imposta alla fonte francese può essere accreditata per via del computo globale dell'imposta con il modulo DA-1 che viene presentata insieme alla dichiarazione d'imposta presso le autorità fiscali.

Le plusvalenze realizzate con la successiva vendita delle azioni non saranno soggette al pagamento della tassa sui capital gains se le azioni sono state detenute nella sostanza privata. Le eventuali perdite di capitale non sono però deducibili fiscalmente. Pertanto, non è dovuto il pagamento dei contributi sociali.

C. Aspetti internazionali

Se lei non è soggetto all'imposta sul reddito in Svizzera durante tutto il periodo di maturazione (sia che lei si sia trasferito in Svizzera, sia che lei sia partito della Svizzera durante il periodo di maturazione), lei sarà soggetto all'imposta sul reddito in Svizzera unicamente pro rata temporis, cioè proporzionalmente al rapporto tra i giorni lavorativi in Svizzera e tutti i giorni lavorativi del periodo di maturazione. Se lei non è più soggetto alle imposte in Svizzera al termine del periodo di maturazione, il suo datore di lavoro ha l'obbligo di trattenere e versare l'imposta sul reddito sulle Azioni Gratuite. Si può presumere che questo sia applicabile anche agli oneri sociali.

III. Obblighi di informazione

Lei è tenuto a dichiarare nella sua dichiarazione d'imposta sua partecipazione al Piano di partecipazione azionaria come anche tutti i redditi tassabili eventualmente generati da questo investimento. Sua partecipazione e tali redditi saranno indicati nel certificato di salario dell'anno in questione e nel relativo allegato (rilasciato nell'anno della sottoscrizione delle quote nel FCPE, nell'anno della consegna e nell'anno dell'acquisizione definitiva delle Azioni Gratuite).

Tutti i dividendi devono essere dichiarati nella dichiarazione d'imposta dell'anno in cui sono stati percepiti.

Inoltre, lei è tenuto a dichiarare nella sezione riservata ai titoli mobiliari della sua dichiarazione d'imposta il numero di azioni del Piano da lei acquistate e il loro valore fiscale. A tale riguardo, la preghiamo di ricordare che, se la sua sostanza netta imponibile supera la soglia prevista, il suo investimento nel Piano sarà soggetto al prelievo delle imposte annue cantonali e comunali sulla sostanza netta.

Le Azioni Gratuite non sottostanno all'imposta sulla sostanza fino all'acquisizione definitiva, perché sono qualificate come aspettative. Il numero di Azioni Gratuite deve tuttavia essere dichiarato nella sezione riservata ai titoli mobiliari della sua dichiarazione d'imposta, con l'annotazione „pro memoria“.